

**Direzione Regionale:** GOVERNO DEL CICLO DEI RIFIUTI

**Area:** CICLO INTEGRATO DEI RIFIUTI

## DETERMINAZIONE

N. G09371 del 11/08/2016

Proposta n. 12057 del 09/08/2016

**Oggetto:**

BERG S.p.A. - Modifica non sostanziale n. 4 ai sensi dell'art. 29 nonies comma 1 del D.lgs. 152/2006 all'Autorizzazione integrata ambientale (AIA) resa Determinazione B0201 del 30/01/2009 e s.m.i. relativa all'impianto di gestione rifiuti sito in Loc. Fontana Grande, Via strada ASI n. 4 in comune di Frosinone per realizzazione nuova configurazione aspirazione delle emissioni connesse all'impianto di depurazione e copertura vasche.

**Oggetto:** BERG S.p.A. - Modifica non sostanziale n. 4 ai sensi dell'art. 29 nonies comma 1 del D.lgs. 152/2006 all'Autorizzazione integrata ambientale (AIA) resa Determinazione B0201 del 30/01/2009 e s.m.i. relativa all'impianto di gestione rifiuti sito in Loc. Fontana Grande, Via strada ASI n. 4 in comune di Frosinone per realizzazione nuova configurazione aspirazione delle emissioni connesse all'impianto di depurazione e copertura vasche.

## **IL DIRETTORE DELLA DIREZIONE GOVERNO DEL CICLO DEI RIFIUTI**

Su proposta del Dirigente dell'Area Ciclo Integrato dei Rifiuti

VISTO lo Statuto della Regione Lazio;

VISTA la L.R. n. 6 del 18 febbraio 2002, "Disciplina del sistema organizzativo della Giunta e del Consiglio e disposizioni relative alla dirigenza e al personale regionale";

VISTO il R.R. n. 1 del 6 settembre 2002, "Regolamento di organizzazione degli uffici e dei servizi della Giunta regionale" e s.m.i.;

VISTA la Deliberazione di Giunta Regionale del 7 giugno 2016 n. 309 con cui è stato conferito l'incarico di Direttore della Direzione Regionale Governo del ciclo dei rifiuti all'Architetto Demetrio Carini;

VISTA la Determinazione n. G10924 del 29 luglio 2014 con la quale è stato conferito l'incarico di Dirigente dell'Area Ciclo Integrato dei Rifiuti all'Ing. Flaminia Tosini;

VISTA la decisione 2003/33/CE del Consiglio 19 dicembre 2002, che stabilisce criteri e procedure per l'ammissione dei rifiuti nelle discariche ai sensi dell'art. 16 e dell'allegato II della direttiva 1999/31/CE;

VISTO il regolamento (CE) n. 850/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio, relativo agli inquinanti organici persistenti;

VISTA la direttiva 2008/50/CE del Parlamento Europeo e del Consiglio del 21 Maggio 2008 relativa alla qualità dell'aria ambiente e per un'aria più pulita in Europa;

VISTA la direttiva 2010/75/UE relativa alle emissioni industriali (prevenzione e riduzione integrate dell'inquinamento);

VISTO il regolamento 1357/2014/UE 18 dicembre 2014 della Commissione europea che sostituisce l'allegato III della direttiva 2008/98/CE del Parlamento europeo e del Consiglio relativo alle caratteristiche di pericolo dei rifiuti;

VISTA la decisione della Commissione 2014/955/UE 18 dicembre 2014 che modifica la decisione 2000/532/CE relativa all'elenco dei rifiuti ai sensi della direttiva 2008/98/CE del Parlamento europeo e del Consiglio;

VISTO il D.M. 24 aprile 2008 "Determinazione delle spese istruttorie di A.I.A.";

VISTO il D.lgs. 13 gennaio 2003, n.36, "Attuazione della direttiva 1999/31/CE relativa alle discariche di rifiuti";

VISTO il D.M. 31 gennaio 2005 “Linee guida per l’individuazione e l’utilizzazione delle migliori tecniche disponibili per le attività elencate nell’allegato I del D.lgs. 372/99”;

VISTO il D.lgs. 3 aprile 2006, n. 152 “Norme in materia ambientale”;

VISTO il D.lgs. 13 Agosto 2010, n. 155 “Attuazione della direttiva 2008/50/CE relativa alla qualità dell’aria ambiente e per un’aria più pulita in Europa”;

VISTA la L.R. 9 luglio 1998, n. 27 “Disciplina regionale della gestione dei rifiuti”;

VISTO il Piano per il risanamento della qualità dell’aria della Regione Lazio di cui alla Deliberazione di Giunta Regionale del 05 marzo 2010, n. 164;

VISTA la Deliberazione del Consiglio Regionale 18 gennaio 2012, n. 14 che approva il Piano di gestione dei rifiuti del Lazio;

VISTA la Deliberazione di Giunta Regionale 17 aprile 2009, n. 239 recante nuovi criteri riguardanti la prestazione delle garanzie finanziarie previste per il rilascio delle autorizzazioni all’esercizio delle operazioni di gestione dei rifiuti nel territorio regionale;

VISTA la Deliberazione di Giunta Regionale 18 aprile 2008, n. 239 recante le modalità dei procedimenti per il rilascio delle autorizzazioni all’esercizio delle operazioni di gestione dei rifiuti nel territorio regionale;

VISTA la Deliberazione di Giunta Regionale 16 maggio 2006, n. 288 “Approvazione modulistica per la presentazione della domanda di autorizzazione integrata ambientale (A.I.A.)” così come modificata dalla Deliberazione di Giunta Regionale 21 gennaio 2010 n. 35;

VISTA la Deliberazione di Giunta Regionale 9 dicembre 2014, n. 865 “Riordino delle tariffe per il rilascio degli atti nell’ambito della gestione dei rifiuti di competenza regionale”;

VISTA la L. 7 agosto 1990, n. 241 recante norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi;

VISTO il D.lgs. 4 marzo 2014, n. 46, avente ad oggetto: “Attuazione della direttiva 2010/75/UE relativa alle emissioni industriali (prevenzione e riduzione integrate dell’inquinamento)”, che ha modificato, tra l’altro, il Titolo III – bis, della Parte II, del D. lgs. 152/2006 relativo all’autorizzazione integrata ambientale;

RICHIAMATI la decisione 2014/955/UE e il Regolamento (UE) n. 1357/2014 che disciplinano la classificazione dei rifiuti in relazione al loro contenuto di sostanze pericolose pertinenti che, se presenti in determinate concentrazioni, determinano l’attribuzione ai rifiuti stessi di una o più caratteristiche di pericolo di cui all’allegato III alla direttiva 2008/98/CE.

PREMESSO che con Determinazione n. B0201 del 30/01/2009 è stata rilasciata l’autorizzazione integrata ambientale (AIA) alla società D.S.I. Servizi Industriali s.r.l. - P.IVA e C.F. 01656790605, avente sede legale ed operativa in Comune di Frosinone (FR) in località Fontana Grande - Strada ASI n. 4, per la gestione di un impianto per il trattamento e lo stoccaggio di rifiuti pericolosi e non pericolosi;

PRESO ATTO che la medesima Determinazione B0201 del 30/01/2009 è stata modificata:

- con Determinazione n. C2440 del 14/10/2010 in merito allo scarico in condotta fognaria consortile;
- con Determinazione n. B03255 del 31/5/2012 per migliorie impiantistiche e variazioni nella gestione di codici CER senza apportare variazioni nei quantitativi dei rifiuti già autorizzati;
- con Determinazione n. B00767 del 06/3/2013 009 per sostituzione impianto chimico-fisico tradizionale esistente con un impianto chimico-fisico a processo Fenton con potenzialità di 15 mc/h, spostamento dell'impianto chimico-fisico a processo Fenton da 25 mc/h esistente nella posizione attualmente occupata dal chimico-fisico che verrà dismesso, con miglioramento della fase di trattamento, spostamento del flottatore esistente in testa alla linea chimico-fisico a processo Fenton da 25 mc/h e implementazione dell'attuale stazione di sgrigliatura con un classificatore di sabbie;
- con Determinazione n. G17377 del 02/12/2014 per l'aumento pari al 10% dei quantitativi dei rifiuti speciali liquidi non pericolosi assentiti, ai sensi dell'art. 15 comma 14 della L.R. 27/98;
- con Determinazione n. G09704 del 04/8/2015 per ampliamento con nuova piattaforma per lo stoccaggio e trattamento di rifiuti pericolosi e non pericolosi e ristrutturazione con aumenti qualitativi e quantitativi;
- con Determinazione G13314 del 03/11/2015 per la voltura richiesta da D.S.I. S.r.l. a Berg S.p.A. CF e P.IVA 01656790605 avente sede legale ed operativa in Comune di Frosinone (FR) in località Fontana Grande - Strada ASI n. 4, (di seguito Società) per cambio denominazione e forma della società medesima;
- con Determinazione G16092 del 16/12/2015 per presa d'atto del Certificato di collaudo relativamente alla Modifica sostanziale della Autorizzazione Integrata Ambientale di cui alla Determinazione B0201 del 30/01/2009 e s.m.i. relativa ad ampliamento e ristrutturazione dell'impianto con aumenti qualitativi e quantitativi;

ATTESO che la Società con nota prot. 239 del 29/7/2016 ha presentato istanza di modifica non sostanziale ai sensi dell'art. 29 nonies comma 1 del D.lgs. 152/2006 per ottimizzazione dei flussi di aria aspirata in costanza delle autorizzazioni relative alle emissioni e copertura delle vasche;

PRESO ATTO che all'istanza è allegata la seguente documentazione:

- 1) Comunicazione di modifica non sostanziale
- 2) Relazione descrittiva
- 3) Planimetria denominata Allegato C9 Lotto n. 1 – Stato attuale
- 4) Schema C15018A – SF – 01 – rev. 1
- 5) Planimetria denominata Allegato C9 Lotto n. 1 – Stato futuro
- 6) Schema C15018A – SF – 01 – rev. 2

RILEVATO che il documento denominato Relazione descrittiva riporta:

L'impianto di aspirazione delle emissioni connesse all'impianto di depurazione è autorizzato per una portata complessiva di aria da inviare al depuratore di 11.000 Nm<sup>3</sup>/h. La configurazione delle emissioni autorizzata è rappresentata sullo schema C15018A-SF-01rev.1 e sul lay-out Allegato C9 – Lotto n.1 STATO ATTUALE entrambi allegati all'istanza di modifica non sostanziale.

La Società ha attivato l'impianto di trattamento biologico dei rifiuti liquidi e nelle fasi dei avviamento e messa a regime ha riscontrato in occasione delle giornate molto calde la necessità di contenere le emissioni odorigene provenienti dalle prime tre vasche, rispettivamente V8 e V9, utilizzate per il ricevimento e lo stoccaggio in attesa di trattamento dei rifiuti, e della vasca PRE-3, utilizzata come pre-equalizzazione. L'aspirazione dalle tre vasche V8, V9 e PRE-3 non era stata prevista nella configurazione iniziale dell'impianto di aspirazione, e attualmente le vasche sono a

cielo aperto; l'attuale emissione diffusa proveniente dalle vasche rappresenta solo una piccola porzione dell'emissione diffusa già autorizzata. Per limitare, soprattutto durante le giornate estive in cui si raggiungono temperature molto elevate, il proliferare di reazioni anaerobiche che sviluppano composti solforati maleodoranti e a soglia olfattiva molto bassa, la Società ha installato un sistema di insufflazione di aria con appositi diffusori che complessivamente fanno gorgogliare 1250 Nm<sup>3</sup>/h di aria uniformemente distribuita nelle tre vasche. La vasca V8 ha una superficie utile di circa 76,2 m<sup>2</sup>, la vasca V9 di circa 76,2 m<sup>2</sup> e la vasca PRE-3 di circa 130 m<sup>2</sup>. La modifica non sostanziale consiste nel variare la configurazione iniziale delle aspirazioni in modo da riuscire, mediante un processo di ottimizzazione dei flussi, a recuperare la potenzialità di aspirazione necessaria alla captazione delle emissioni dalle tre citate vasche.

Per ridurre al minimo il quantitativo di aria necessario alla captazione delle emissioni dalle tre vasche, verrà realizzata una passerella in acciaio inossidabile con piano di calpestio a tenuta d'aria sporgente totalmente all'interno delle vasche e le parti non interessate dalla passerella verranno coperte con coperchi rimuovibili con tenute d'aria su tutto il perimetro. Dalle vasche V8 e V9 verranno aspirati 900 m<sup>3</sup>/h cad. per mezzo di due tubi diametro 160 mm con serranda di regolazione manuale collegati ad un sub collettore diametro 200 mm, dalla vasca PRE-3 verranno aspirati 1800 m<sup>3</sup>/h cad. per mezzo di quattro tubi diametro 160 mm con serranda di regolazione manuale collegati a due sub collettori diametro 200 mm. La portata complessiva di aria aspirata dalle tre vasche sarà di 3600 Nm<sup>3</sup>/h, pari a circa 3 volte la massima portata di aria insufflata.

Nel corso della realizzazione delle aspirazioni la Società ha verificato la possibilità di ottimizzare i flussi di aria aspirata nel rispetto della capacità di captazione totale delle singole emissioni in virtù del fatto che le capacità di aspirazione previste erano sovrabbondanti ed ha pertanto variato nel modo seguente le potenzialità delle singole connessioni:

1. B-1A e B-2A: la portata prevista di 150 m<sup>3</sup>/h cad. è risultata insufficiente perché nei due reattori avvengono reazioni con sviluppo istantaneo di una notevole quantità gas, le connessioni realizzate diametro 63 mm verranno sostituite da nuove connessioni diametro 160 mm e la portata di aria aspirata verrà aumentata a 700 m<sup>3</sup>/cad per un totale di 1400 m<sup>3</sup>/h.
2. R1A, R2A, R3A, R4A, R5A, R56, R7A in tali reattori non avvengono reazioni con sviluppo violento di gas, la potenzialità di aspirazione verrà ridotta da 150 m<sup>3</sup>/h a 100 m<sup>3</sup>/h cad per un totale di 700 m<sup>3</sup>/h e ove necessario verranno ridotte le aperture residue sui coperchi e nella zona dove l'albero dell'agitatore entra nel coperchio.
3. OS-2, UF-1, OS-1A, OS-1A, in tali vasche non avvengono reazioni con sviluppo violento di gas, la potenzialità di aspirazione verrà ridotta da 150 m<sup>3</sup>/h a 100 m<sup>3</sup>/h cad per un totale di 400 m<sup>3</sup>/h
4. FL-01, R-1B, R-2B, R-3B, R-4B, R-5B, R-6B in tali reattori la potenzialità di aspirazione di 150 m<sup>3</sup>/h è considerata idonea e verranno comunque ridotte le aperture residue sui coperchi. Aspirazione totale 1050 m<sup>3</sup>/h.
5. TNK-101, TNK-102 in tali serbatoi viene stoccata la soluzione di ipoclorito di sodio, lo sfiato del serbatoio emette solamente quando il serbatoio viene riempito, la potenzialità di aspirazione viene ridotta da 150 a 75 m<sup>3</sup>/h cad. per un totale di 150 m<sup>3</sup>/h.
6. Vasche VS-7, VS-6, VS-5, VS-4, VS-3, VS-2, VS-1, Rt.1NP anche in questo caso lo sfiato delle vasche emette solamente quando la vasca viene riempita, la potenzialità di aspirazione viene ridotta da 150 a 100 m<sup>3</sup>/h cad. per un totale di 800 m<sup>3</sup>/h.
7. Punto di scarico PS-4, la bocchetta di aspirazione BC-4 non viene realizzata, la potenzialità di aspirazione dal roto-staccio RS-4 viene aumentata da 200 m<sup>3</sup>/h a 500 m<sup>3</sup>/h
8. Punto di scarico PS-3, la potenzialità di aspirazione della bocchetta BC-3 viene ridotta da 850 a 500 m<sup>3</sup>/h, le potenzialità di aspirazione dalla vasca V-1, e dalle coclee FC-2 e FC-1 viene ridotta da 150 m<sup>3</sup>/h a 100 m<sup>3</sup>/h cad. per un totale di 450 m<sup>3</sup>/h.

La nuova configurazione proposta è riportata nello schema C15018A-SF-01 rev.2 e sul lay-out Allegato C9 – Lotto n. 1 – STATO FUTURO entrambi allegati alla istanza di modifica non sostanziale.

La potenzialità complessiva di aspirazione risultante come indicata sullo schema C15018A-SF-01 rev.2 risulta pari a 9.900 m<sup>3</sup>/h, con un margine per future necessità di 11.000 -9.900 = 1.100 m<sup>3</sup>/h.

PRESO ATTO che la modifica di cui all'istanza può ritenersi non sostanziale, così come rilevabile dalla documentazione allegata alla istanza medesima così come non si rilevano maggiori consumi di: materie prime, energia elettrica, energia termica, risorse idriche né aumenti di emissioni in atmosfera né emissioni sonore;

PRESO ATTO che le modifiche previste non rientrano quindi nelle fattispecie di cui all'art. 5 comma 1-bis del D.lgs. 152/2006 e s.m.i. che definisce modifica sostanziale di un progetto, opera o di un impianto, la variazione delle caratteristiche o del funzionamento ovvero un potenziamento dell'impianto, dell'opera o dell'infrastruttura o del progetto che, secondo l'autorità competente, producano effetti negativi e significativi sull'ambiente. In particolare, con riferimento alla disciplina dell'autorizzazione integrata ambientale, per ciascuna attività per la quale l'allegato VIII indica valori di soglia, è sostanziale una modifica all'installazione che dia luogo ad un incremento del valore di una delle grandezze, oggetto della soglia, pari o superiore al valore della soglia stessa;

CONSIDERATO che, la richiesta di modifica come dichiarato nella relazione tecnica citata risulta in linea con quanto previsto in merito all'art. 15 comma 14 della L.R. 27/98 e s.m.i. e al relativo paragrafo delle linee guida regionali di cui alla D.G.R. n. 239/2008;

CONSIDERATO che la modifica richiesta non rientra tra le seguenti categorie:

- le modifiche soggette a valutazione di Impatto Ambientale di attività I.P.P.C.;
- la modifica la cui "verifica" si concluda con un assoggettamento alla V.I.A.;
- le modifiche che comportano l'avvio, nel complesso produttivo, di nuove attività I.P.P.C.;
- le modifiche peggiorative che comportano l'emissione di nuove tipologie di sostanze pericolose (Tabelle A1 e A2 dell'Allegato I alla parte V del D.lgs. 152/06 e Tabella 5 dell'Allegato 5 alla parte III del medesimo D.lgs.);
- le modifiche che comportano, per ogni singola matrice ambientale, un aumento delle emissioni autorizzate derivanti da attività I.P.P.C. superiore al 50% ed in particolare, per gli scarichi idrici e le emissioni in atmosfera, il parametro di riferimento è il flusso di massa complessivo;
- una modifica la quale, secondo opportuna valutazione dell'Autorità Competente, comporta impatti su matrici ambientali non prese in considerazione nell'istruttoria precedente o effettuati in ambiti territoriali oggetto di regolamentazione specifica più restrittiva;

RITENUTO quindi assentire alla modifica non sostanziale richiesta e procedere alla modifica della Determinazione n. B0201 del 30/01/2009 così come integrata con Determinazione G09704 del 04/8/2015, con l'approvazione della nuova configurazione delle aspirazioni e copertura vasche così come riportato negli elaborati progettuali Planimetria denominata Allegato C9 Lotto n. 1 – Stato futuro, Schema denominato Impianto aspirazione e depurazione emissioni, Schema C15018A – SF – 01 – rev. 2 allegati al presente atto;

RITENUTO che la Società dovrà dare comunicazione della conclusione dei lavori di realizzazione dell'impianto nella nuova disposizione e trasmettere i certificati e gli atti di collaudo ai fini della messa in esercizio dell'impianto medesimo

DETERMINA

Per quanto riportato in premessa che integralmente si richiama:

- 1) di approvare la modifica non sostanziale ai sensi dell'art. 29 nonies comma 1 del D.lgs. 152/2006 della autorizzazione resa con Determinazione B0201 del 30/01/2009 così come integrata con Determinazione G09704 del 04/8/2015 alla Berg S.p.A. CF e P.IVA 01656790605 avente sede legale ed operativa in Comune di Frosinone (FR) in località Fontana Grande - Strada ASI n. 4, con l'approvazione della nuova configurazione delle aspirazioni e copertura vasche così come riportato negli elaborati progettuali Planimetria denominata Allegato C9 Lotto n. 1 – Stato futuro, Schema denominato Impianto aspirazione e depurazione emissioni, Schema C15018A – SF – 01 – rev. 2 allegati al presente atto;
- 2) di disporre che il presente atto sostituisca, nella parte in cui risulti difforme e fermo il resto, quanto previsto dalla Determinazione n. B0201 del 30/01/2009 e s.m.i. e pertanto, dovrà essere conservato ed esibito dietro semplice richiesta degli organi di controllo, unitamente alla stessa;
- 3) di disporre che la Società dovrà dare comunicazione della conclusione dei lavori di realizzazione dell'impianto nella nuova configurazione e trasmettere i certificati e gli atti di collaudo ai fini della messa in esercizio dell'impianto medesimo.

Il presente atto sarà notificato alla BERG S.p.A., trasmesso alla Provincia di Frosinone, al Comune di Frosinone, all'ARPA Lazio Sezione di Frosinone, all'ISPRA Servizio Rifiuti e al Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare e pubblicato sul Bollettino Ufficiale e sul sito [www.regione.lazio.it/rl\\_rifiuti](http://www.regione.lazio.it/rl_rifiuti) della Regione Lazio.

Avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso giurisdizionale innanzi al Tribunale Amministrativo Regionale del Lazio nel termine di 60 giorni dalla comunicazione (*ex artt. 29, 41 e 119 del D.Lgs. 104/2010*), ovvero, ricorso straordinario al Capo dello Stato entro il termine di 120 giorni (*ex art. 8 e ss. del D.P.R. 1199/1971*).

Allegati:

Planimetria denominata Allegato C9 Lotto n. 1 – Stato futuro,  
Impianto aspirazione e depurazione emissioni, Schema C15018A – SF – 01 – rev. 2

Il Direttore  
Arch. Demetrio Carini